

[Costituzione della Repubblica italiana](#) (G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, ed. straord.)

Parte II

Ordinamento della Repubblica

Titolo I

Il Parlamento

Sezione I - Le Camere

Articolo 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.